

IISS "Ven.I.Capizzi" Bronte (CT)
 Prot. 0002115 del 05/05/2017
 C-12 (Entrata)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

- VI ST O l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- VI ST O il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VI ST O il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VI ST A la legge 11 gennaio 2007, n. 1, "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'art. 2 sui percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione delle eccellenze;
- VI ST O il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione";
- VI ST O il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21;
- VI ST A la legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", e, in particolare, l'art. 1 concernente azioni di sensibilizzazione e formazione del personale finalizzate all'acquisizione di competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione";
- VI ST O il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento concernente la valutazione degli alunni, e, in particolare, l'articolo 8, concernente la certificazione delle competenze;
- VI ST O il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VI ST O il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei e i piani di studio di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
- VI ST O l'articolo 6, comma 2, di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in merito all'introduzione nei Licei Linguistici a partire dal terzo anno dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e l'articolo 10 comma 5 del succitato Regolamento, in merito all'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica al quinto anno degli altri Licei;

.../..

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- VISTO il Regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”, emanato con decreto interministeriale n. 211 del 2010;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art. 4;
- VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106, in particolare l’art. 9 comma 3;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art. 1 comma 121;
- VISTO il Decreto Dipartimentale del 10 luglio 2015, n. 731 relativo alla costituzione del Comitato Istituzionale dei Garanti per le Olimpiadi di Filosofia;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 relativo al Piano Nazionale di Formazione del personale docente per il triennio 2016-2019;
- VISTA la procedura ordinaria ristretta per l’affidamento della realizzazione delle Olimpiadi di Filosofia nell’anno scolastico 2016-2017;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 154 del 14 marzo 2017, relativo alla costituzione del Comitato tecnico-operativo nazionale;
- CONSTATATI il valore e lo spazio che la Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e le Indicazioni nazionali, sopra citati, attribuiscono all’insegnamento/apprendimento della Filosofia in tutti gli indirizzi liceali;
- RAVVISATA l’opportunità attraverso le Olimpiadi di Filosofia di valorizzare le eccellenze in ambito filosofico e di promuovere in tutti gli studenti il pensiero critico nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado;
- TENUTO CONTO che le Olimpiadi di Filosofia sono riconosciute dal MIUR tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore dal 2010;
- TENUTO CONTO che l’Italia ha accettato la proposta avanzata dal Comitato Olimpico Internazionale di organizzare a Roma l’edizione dell’International Philosophy Olympiad del 2019;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del bando

1. La International Summer School of Higher Education in Philosophy Le agorà e l’esercizio critico del pensiero (d’ora in poi “Summer School”) si svolgerà in Sicilia, a Ragusa Iblea, dal 17 al 19 luglio 2017 e avrà come tema della II edizione Forme del discorso e della scrittura filosofica.

2. La Summer School intende fornire ai partecipanti sia l'approfondimento di contenuti filosofici sia il rinnovamento delle metodologie e delle pratiche d'aula attraverso l'innovazione degli ambienti e delle risorse di apprendimento, nonché il confronto con la realtà scolastica e accademica europea ed extraeuropea, al fine di promuovere l'apprendimento della filosofia in termini di pensiero critico, capacità argomentativa, ragionamento corretto per la formazione dei futuri cittadini.

A tale scopo, il programma è strutturato in tre giornate di attività che coinvolgeranno i partecipanti in relazioni e laboratori di didattica, tenuti da docenti qualificati e ricercatori. Le proposte didattiche che scaturiranno al termine della Summer School saranno diffuse sul portale dedicato alle Olimpiadi di Filosofia e potranno costituire oggetto di sperimentazione nelle scuole di provenienza dei partecipanti alla Summer School.

3. Il numero dei posti gratuiti previsti per la Summer School è stabilito in 35 persone. L'accesso alla Summer School sarà garantito fino a un massimo di 80 persone.

4. La Summer School ha una durata di 20 ore.

5. La Summer School è attivata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR tra le attività delle Olimpiadi di Filosofia, d'intesa con la Società Filosofica Italiana e in collaborazione con: il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania, la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa, la Sezione di Catania della Società Filosofica Italiana, l'Associazione Philolympia e l'Associazione Inschibboleth, il Comune di Ragusa.

Art. 2

Requisiti

1. Possono essere ammessi alla Summer School tutti coloro che sono in possesso di una Laurea in Filosofia conseguita ai sensi della normativa previgente il D.M. 509/99; o di una Laurea specialistica, magistrale o equivalente in Filosofia o in un curriculum filosofico conseguite ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004.

2. Possono inoltre presentare domanda di ammissione i candidati in possesso del titolo accademico conseguito all'estero equiparabile ai soli fini iscrivibili per durata e contenuto al titolo italiano richiesto per l'accesso.

3. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla Summer School.

4. Possono altresì presentare domanda di iscrizione alla Summer School tutti coloro che sono in possesso di una laurea non in Filosofia, ma saranno ammessi solo nel caso in cui il numero di richiedenti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo siano inferiori al numero indicato all'art. 1 punto 3.

5. In prima istanza avranno la precedenza coloro che nella passata edizione della Summer School tenutasi a Castelsardo dal 19 al 21 luglio 2016 non hanno fruito della borsa di studio.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 14 maggio 2017 esclusivamente online tramite il sito internet <https://www.philolympia.org>. Dopo la suddetta scadenza non sarà più possibile iscriversi al concorso.

2. In fase di compilazione della domanda di ammissione sarà chiesto di indicare:

- il voto di laurea;

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- l'eventuale possesso di titolo di Dottore di Ricerca (Phd);
- l'elenco di eventuali altri corsi di specializzazione o master frequentati, aventi almeno la durata continuativa di un anno;
- l'eventuale possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A036 e A037, o nella nuova ridenominazione 18A e 19A;
- l'elenco delle eventuali esperienze di insegnamento nella scuola di almeno sei mesi nelle soprannominate classi di concorso;
- l'elenco delle eventuali esperienze di insegnamento nell'università nei settori disciplinari M-FIL di almeno un semestre;
- l'eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia;
- l'elenco delle eventuali pubblicazioni distinte in volumi monografici (almeno 110 pagine); articoli scientifici in rivista o saggi scientifici in volume attinenti alle discipline filosofiche o di didattica della filosofia;
- la conoscenza di lingue straniere;
- l'autodichiarazione di aver partecipato o meno alla passata edizione della Summer School tenutasi a Castelsardo dal 19 al 21 luglio 2016.

Sarà inoltre chiesto di allegare:

- il curriculum vitae et studiorum;
- copia del documento di identità in corso di validità.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 dell'articolo 15 della Legge 183/2011 le amministrazioni non possono più accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti. I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà accompagnate da copia di documento di identità.

3. I candidati di cittadinanza straniera e i comunitari in possesso di titolo accademico conseguito all'estero dovranno allegare obbligatoriamente, durante la procedura online i titoli indicati al successivo articolo 4. I cittadini non comunitari residenti in Italia dovranno, inoltre, allegare la copia del permesso di soggiorno.

4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e gli altri soggetti organizzatori non assumono alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo sia di posta elettronica che di residenza/domicilio, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Le domande presentate con documentazione carente o irregolare saranno escluse.

6. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n.104, e i soggetti destinatari della Legge 68/1999 e della Legge n. 170/2010, durante la procedura online, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l'ausilio necessario.

Art. 4

Norme per i candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari
in possesso di titolo accademico conseguito all'estero

1. Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso

al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla verifica della regolarità della documentazione di studio, ai soli fini dell'iscrizione, operata dalla Commissione di valutazione, nonché al superamento della selezione per valutazione titoli.

2. I candidati comunitari ed equiparati in possesso di titoli conseguiti all'estero dovranno presentare questi ultimi allegati alla domanda di ammissione debitamente perfezionati dalle Rappresentanze Italiane competenti per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'Istituzione che ha rilasciato il titolo. Detti titoli dovranno essere tradotti in lingua italiana, autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore.

I candidati non comunitari residenti all'estero dovranno presentare la domanda di ammissione unitamente ad una copia dei titoli conseguiti all'estero. La documentazione deve essere presentata con la traduzione in lingua italiana.

3. All'atto dell'iscrizione dovranno essere allegati gli originali dei titoli di studio (tradotti, autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore) perfezionati dalle Rappresentanze Italiane competenti per territorio, pena l'esclusione dall'iscrizione.

Per i cittadini non comunitari è fatto obbligo, inoltre, presentare copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno o copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare anche copia del passaporto con specifico visto d'ingresso per motivi non turistici.

Art. 5

Valutazione e prove

1. Nel caso in cui le domande di ammissione siano inferiori al numero di 35 posti, la prova di selezione non avrà luogo e si procederà direttamente alla chiamata dei concorrenti per l'iscrizione e all'attribuzione delle borse.

2. Qualora il numero delle domande di ammissione risulti, invece, superiore al contingente di 35 posti, l'ammissione alla Summer School avverrà a seguito della valutazione del curriculum e dei titoli presentati da ciascun candidato con la formulazione di una graduatoria di merito fino al numero massimo di 80 persone.

Per la determinazione della posizione in graduatoria saranno valutati i titoli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- voto di laurea fino a un massimo di 2 punti;
- possesso di titolo di Dottore di Ricerca (Phd): 3 punti;
- eventuali altri corsi di specializzazione o master frequentati fino a un massimo di 5 punti;
- esperienze di insegnamento nella scuola fino ad un massimo di 5 punti;
- esperienze di insegnamento nell'università fino a un massimo di 5 punti;
- pubblicazioni fino a un massimo di 5 punti;
- conoscenza di lingue straniere fino a un massimo di 5 punti;
- possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A036 e A037 o nella nuova ridenominazione 18A e 19A: 5 punti;
- partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia: 5 punti.

3. I criteri per la valutazione e per l'attribuzione del relativo punteggio di tali titoli saranno preliminarmente fissati dalla Commissione di valutazione nel corso della prima riunione.

4. Per ogni candidato la Commissione di valutazione dovrà redigere una scheda riepilogativa nella quale verranno menzionati analiticamente i titoli ricondotti alle varie categorie ed i corrispondenti punteggi.
5. Verranno ammessi all'iscrizione i candidati utilmente collocati in graduatoria.
6. A parità di merito fra candidati risultati idonei sarà ammesso il più giovane d'età.
7. In caso di rinuncia verranno ammessi i candidati che seguiranno nella graduatoria di merito. In tal senso si darà corso alle sostituzioni fino all'inizio dei corsi.

Art. 6

Costi e Borse di Studio

1. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR mette a disposizione 35 borse di studio che copriranno le spese di vitto e alloggio dei partecipanti, ma non quelle di viaggio per raggiungere la sede della Summer School. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda di iscrizione. Per l'attribuzione delle borse si seguirà l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 5.
2. Tutti coloro che risulteranno non beneficiari della borsa di studio potranno partecipare sempre nel limite massimo di 80 persone ma a proprie spese.
3. L'eventuale presenza di accompagnatori o eventuali giornate aggiuntive di presenza nella sede di svolgimento dell'iniziativa saranno a carico dei partecipanti.

Art. 7

Modalità di iscrizione

1. La Sezione di Catania della Società Filosofica Italiana, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, procederà ad inviare a ciascun candidato apposita comunicazione alla mail privata indicata durante la registrazione online. Nella mail sarà comunicato l'esito della domanda di iscrizione e le modalità per perfezionare la medesima.
2. L'esito potrà essere: Ammesso con borsa; Ammesso senza borsa; Escluso.
3. Sia nel caso di candidato Ammesso con borsa che di candidato Ammesso senza borsa, sarà richiesta conferma di accettazione entro il termine perentorio di 10 giorni inviando copia dei biglietti di viaggio all'indirizzo mail info.sfi.catania@gmail.com pena l'esclusione dalla graduatoria. In caso di esclusione si procederà alla riassegnazione dei posti secondo la graduatoria. I nuovi ammessi dovranno produrre copia del biglietto di viaggio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'ammissione.
4. I soggetti organizzatori si riservano la possibilità di chiedere in qualsiasi momento copia delle certificazioni dichiarate in domanda.

I soggetti organizzatori non assumono alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo sia di posta elettronica che di residenza/domicilio, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai sensi dell'art 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 in materia penale, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 8

Organi della Summer School

Sono organi della Summer School:

- il Comitato scientifico-didattico rappresentato: dal Comitato Istituzionale dei Garanti per le Olimpiadi di Filosofia (presieduto da Carmela Palumbo e composto da Edvige Mastantuono, Carla Guetti, Francesco Coniglione, Ennio De Bellis, Riccardo Pozzo, Giovanni Puglisi, Luca Maria Scarantino); dal Comitato nazionale tecnico-operativo (coordinato da Carla Guetti e composto da Rossella Bufano, Leslie Cameron Curry, Giulietta Ottaviano, Giuseppe Pintus, Salvatore Vasta);
- il Comitato organizzatore: Santo Burgio, R. Loredana Cardullo, Teresa Floridia, Emanuele Coco, Giacomo Borbone, Chiara Militello, Andrea Vella, Alessandro Scifo.

Art. 9

Disposizioni finali

1. La frequenza è obbligatoria.
2. Tutte le comunicazioni relative alla Summer School saranno pubblicate sul sito <http://www.philolympia.org>.
3. A conclusione della Summer School a tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di frequenza.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione di Catania della Società Filosofica Italiana per le finalità di gestione dell'ammissione e per la gestione degli aspetti logistici e saranno trattati anche successivamente alla eventuale iscrizione alla Summer School, per finalità inerenti e conseguenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D. Lgs tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo



Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C= IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588